

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 42/2013 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2013****che modifica il regolamento (CE) n. 1510/96 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1510/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ⁽²⁾, le paline di plastica contenenti trottola in materia plastica e gomma da masticare sono state classificate nel codice NC 9503 90 32 per quanto riguarda la trottola e nel codice NC 1704 10 99 per quanto riguarda la gomma da masticare. In seguito all'introduzione della nota 4 del

capitolo 95 della nomenclatura combinata con effetto dal 1° gennaio 2007, tali articoli devono essere classificati insieme come combinazione avente il carattere essenziale di giocattolo con il codice NC 9503 00 95.

- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1510/96.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il primo articolo della tabella che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1510/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 89.